



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

MODIFICHE AL T.U.R. Componente commerciale PGT - Titolo II° Testo Unico Regolamentare - Parte 3^ - T.U.R.

Regolamento Procedurale Settore commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 11/10/2013)

(Riferimenti normativi: Legge n.241/1990, D.lgs. n.114/1998, D.p.r. n.160/2010, Direttiva 2006/123/CE, D.lgs. n.59/2010, Conferenza Unificata Stato Regioni 5/07/2012, L.R. Lombardia 6/2010, L.R. Lombardia n.10 del 29/04/2016, D.g.r. Lombardia n.X/5345 del 27/06/2016)

Le modifiche vengono apportate per adeguare le previsioni regolamentari alla disciplina della recente Legge Regionale Lombardia n.10/2016 che modifica numerose disposizioni della legge regionale n.6/2010, e della conseguente D.g.r. Lombardia n. X/5345 del 27/06/2016. Si rammenta che l'art. 13 della d.g.r. citata, rubricato “Norme transitorie” dispone che, “1. Le concessioni di posteggio scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso. 2. Le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso. 3. Le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d. lgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo. 4. Al fine di assicurare certezza agli operatori e garantire il regolare svolgimento delle procedure di assegnazione dei posteggi nei termini indicati ai commi 1 e 2, i comuni danno comunicazione delle selezioni, mediante pubblicazione sul BURL del relativo avviso di selezione, non oltre il 7 ottobre 2016, tenendo conto che l'Intesa della Conferenza unificata del 2012, stabilisce che le selezioni debba- no essere pubblicate 90 giorni dopo la comunicazione delle stesse.”. L'adempimento previsto dall'ultimo comma del suddetto articolo già è stato esperito. Le modifiche riguardano aspetti relativi ai criteri di assegnazione dei posteggi ed al procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

Le modifiche alla normativa regionale risalgono all'adeguamento alla legge comunitaria n.59/2010, attuativa della direttiva Bolkenstein (2006/123/CE). Il coordinamento tra legislazione nazionale e regionale, a mente della disciplina ex art.117 Cost., era rimessa alla Conferenza Unificata Stato Regioni che si era determinata nel 2012.

Le modifiche apportate alla Legge Regionale n.6/2010 e dalla DGR citata, riformano anche i contenuti del regolamento sotto molteplici profili. In particolare l'art.7¹ della DGR Lombardia n. X/5345 del 27/06/2016, detta puntualmente i contenuti del regolamento.

¹ 7. Regolamento dei mercati e delle fiere 1. Per l'esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il comune, sentite obbligatoriamente le organizzazioni dei consumatori e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ex articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010, adotta il relativo regolamento.

2. Il regolamento dispone, in via generale, in ordine a: a) la tipologia dei mercati o della fiera; b) i giorni e l'orario di svolgimento; c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

Relazione: Individuazione delle aree Circa l’art.4, “Criteri di individuazione delle aree.” della Parte 3 del Tit. II del T.u.r., le modifiche apportate riguardano l’inserimento di criteri di individuazione presenti nella d.g.r. ed assenti nel regolamento. In particolare viene aggiunto l’obiettivo programmatico di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art.2 della d.g.r. per quanto attiene quello di “*assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati*”. Viene poi ripreso il dettato contenuto nella D.G.R. alla lett.c) circa la salvaguardia della tutela, salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, per sostituire un criterio già presente nel regolamento ma espresso in maniera più sintetica. La modifica è logicamente propedeutica alla possibilità di prescrivere criteri di concessione dei posteggi che premiando aspetti relativi alla qualità dell’allestimento. Viene infine aggiunto il comma 4 con la previsione della pubblicazione della planimetria del mercato sul sito istituzionale, in ottemperanza all’ultimo comma dell’art.3 della citata DGR.

Art. 4 – Criteri di individuazione delle aree e limitazioni	
1. Le aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche sono quelle di proprietà o ad uso pubblico indicate nella programmazione urbanistica ed a ciò destinate, nonché ogni altra area, anche privata, della quale l’amministrazione abbia la disponibilità e che la Giunta Comunale ritenga di	1. Le aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche sono quelle di proprietà o ad uso pubblico, nonché ogni altra area, anche privata, della quale l’amministrazione abbia la disponibilità.

2

distinte riservate al commercio di generi alimentari; d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita; e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare; f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati; g) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori; h) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato; i) le modalità e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita; j) le norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità; k) le modalità di esercizio della vigilanza; l) le modalità di utilizzo dei posteggi riservati ai produttori agricoli; m) i posteggi riservati ai «battitori» come stabilito dall’articolo 26 della legge regionale.

3. Nel regolamento sono richiamate le sanzioni previste dalla legge regionale.

8. Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere 1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal comune nel rispetto delle presenti disposizioni regionali.

2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso evidenziando in vigenza di quale provvedimento regionale era stato concesso il relativo nulla osta. 3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposto dai comuni per: a) motivi di pubblico interesse; b) cause di forza maggiore; c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari. 4. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell’intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità: a) anzianità di presenza sul posteggio; b) anzianità di presenza sul mercato; c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese; d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita. 5. Il comune trasmette alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento del mercato. 6. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, i Comuni valutano, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente di- spongono il recupero del mercato in altra data.



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

dover utilizzare per l'esercizio del commercio in questione. Detta individuazione è attuata nella Programmazione di Settore.	
2. L'individuazione è effettuata in osservanza dei seguenti criteri da seguire in ogni momento in cui si renda necessaria l'istituzione od il trasferimento di qualsiasi manifestazione fieristica o mercatale e per il posizionamento di chioschi o l'individuazione di posteggi da utilizzare da parte di operatori itineranti:	
• considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree da destinare all'attività con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;	
• rispettare il diritto della collettività nell'uso delle proprie proprietà private ed attività imprenditoriali;	
• salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali e fieristiche di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;	
Nessuna disposizione	Assicurare la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati
• localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire: – un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi a parcheggio; – il massimo dimensionamento dei posteggi o posti al fine di accogliere i nuovi negozi mobili; – il minimo disagio alla popolazione residente; – la salvaguardia dell'attività commerciale in atto con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;	
• rispettare i vincoli a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali delle diverse zone o aree urbane;	salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
• limitare l'esercizio dell'attività itinerante (di qualsiasi genere) solo per motivi di polizia stradale,	nessuna modifica



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, o in osservanza delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;	
• evitare ogni comportamento o l'uso di mezzi che possano compromettere l'esercizio dell'attività causando ingiustificati inquinamenti di ogni tipo.	Nessuna modifica
3. La Giunta Comunale è incaricata di procedere all'adeguamento normativo, delle aree fieristiche e mercatali, sotto l'aspetto igienico-sanitario e di prevenzione incendi	Nessuna modifica
	4. Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Nella planimetria vengono riportati i seguenti dati: numero del posteggio, titolare dell'autorizzazione al posteggio, numero, data, categoria e scadenza dell'autorizzazione.

4

Circa l'art. Art.5 – Ampliamento delle aree mercatali, la DGR Lombardia n. X/5345 del 27/06/2016 interviene con l'art.3 (Istituzione e ampliamento dei mercati) che contiene una disposizione attributiva della competenza all'ampliamento delle aree mercatali al Consiglio Comunale. In particolare la disposizione recita come segue: *1. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi dal comune, con deliberazione di Consiglio comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 6/2010, è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. l) della l.r. 6/2010.*

L'art.5 attribuisce le competenze alla Giunta Comunale, anche in tema di ampliamento. Invero la disciplina regolamentare dell'art.5 va coordinata con il successivo art.28 del medesimo regolamento che attribuisce numerose competenze al Consiglio Comunale. Al fine di assicurare una immediata intellegibilità del testo normativo, si propone un richiamo all'art.28 del regolamento ed una precisazione sulla nozione di ampliamento. Dalla lettera della disposizione emerge che per “ampliamento” deve intendersi “l'aumento dei posteggi” e non dell'area occupata. Del resto è ragionevole simile interpretazione perché finalizzata a regolamentare la quantità di operatori presenti nel mercato e non certo le dimensioni dell'area in cui, a parità di operatori, è organizzato il mercato, non avendo tale profilo alcuna rilevanza sotto il profilo della programmazione di settore.

Art. 5 – Ampliamento delle aree	Art. 5 – Ampliamento delle aree
1. Le aree individuate sulla base dei criteri di cui all'articolo precedente possono essere ampliate, ridefinite o riorganizzate con provvedimento della Giunta Comunale.	L'istituzione e l'ampliamento del numero di posteggi previsti per fiere e mercati è riservata alla competenza del Consiglio Comunale nel rispetto della programmazione regionale vigente, stabilendo quanto segue: a) la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	<p>b) la periodicità di svolgimento del mercato; c) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie; d) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.</p>
<p>2. L'atto deliberativo della Giunta Comunale sostituirà la programmazione di Settore per la parte interessata dal provvedimento.</p>	<p>2. La Giunta Comunale provvede alla definizione delle categorie merceologiche dei posteggi, assicurando un'equa ripartizione degli stessi tra le diverse zone del mercato.</p> <p>Ferme le competenze consiliari individuate al comma 1, la Giunta Comunale è competente a deliberare la riorganizzazione e distribuzione dei posteggi del mercato, lo spostamento dei concessionari nei posteggi in ragione della modifica della distribuzione merceologica del mercato.</p> <p>In particolare entro dodici mesi dall'entra in vigore del presente regolamento, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, la Giunta Comunale provvede alla distribuzione dei posteggi secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, determinare le tipologie merceologiche dei posteggi; b) delimitare a specifiche aree del mercato, ben riconoscibili dal consumatore, i posteggi con vendita di merci usate; c) a tutela del centro storico e della salute pubblica, delimitare aree nell'ambito del mercato riservate nelle quali il commercio in forma itinerante sia esercitato con veicoli destinati alla vendita ecologicamente compatibili, non impattanti con il paesaggio e l'architettura urbana e sia destinato alla somministrazione di alimenti e bevande tipici e di qualità con specifica attenzione per quelli facenti parte della tradizione enogastronomica nazionale².</p> <p>Nell'ambito dei posteggi del mercato, la Giunta individua posteggi riservati all'autorizzazione in favore di imprenditori agricoli nella misura del 5%</p>

5

² Art.22, comma 4 bis. Il comune, con provvedimento motivato adottato previa consultazione con la commissione consultiva di cui all'articolo 19, può prevedere apposite deroghe alle limitazioni di cui ai commi 2 e 4 nel caso in cui il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia esercitato in aree appositamente individuate, con veicoli destinati alla vendita ecologicamente compatibili, non impattanti con il paesaggio e l'architettura urbana e sia destinato alla somministrazione di alimenti e bevande tipici e di qualità con specifica attenzione per quelli facenti parte della tradizione enogastronomica nazionale.(64)



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	dei posteggi mercatali per settore alimentare e florovivaistico del mercato ³ .
Nessuna	La Giunta Comunale è altresì delegata alla individuazione dei posteggi sparsi e quelli ad essi assimilati.
Nessuna	La localizzazione, giorni ed orari del mercato sono disciplinate al successivo art.28.

Introduzione dell’art.6 bis. Viene introdotta una specifica disposizione in materia di vendita di prodotti usati o antichi.

Nessuna	Art. 6 bis
Nessuna	1.In caso di vendita di merci antiche o usate gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l’indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

6

Relazione. La disposizione richiama direttamente quanto disposto all’art.21 comma 11 ter. *“In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l’indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.”.*

Relazione all’introduzione dell’art.6 ter. La nuova legge regionale, modificata nel 2010, introduce ulteriori disposizioni in tema di organizzazione del mercato⁴.

³ DGR Lombardia n.5345/2016 art.3.2.5 Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli 1. Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali **complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici, se prevista.** I comuni possono, con proprio atto, valutata l’opportunità di ampliare l’offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al cinque per cento, dandone comunicazione alla Regione Lombardia. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui ai paragrafi 3.2.4. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l’obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell’attestazione annuale.

⁴ Art.29 bis della legge regionale n.6/2010 1. La presente sezione disciplina le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

Nessuna disposizione	1. Il comune promuove le attività di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.
	2. La Giunta Comunale provvede ad individuare le aree dove collocare le suddette attività, assicurando la compatibilità con le attività commerciali in sede fissa e nel rispetto delle Linee guida regionali.

7

Relazione: Procedura rilascio autorizzazioni Art. 10 – Competenza amministrativa e procedura di rilascio. L'art.10 del regolamento deve essere rivisto perché direttamente inciso nella sua prima parte dalla legge regionale n.6/2010, come novellata dalla legge regionale n.10/2016. In particolare l'art.23 della l.r. 6/2010⁵, nel disciplinare i criteri di “autorizzazione su posteggi in concessione”, prescrive per tutti i Comuni

2. Le amministrazioni comunali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali), deliberano il “Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici” con cui vengono disciplinate, sul territorio di competenza, le attività di cui al comma 1. Il Piano comunale promuove la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cui al comma 1 ed è predisposto in base alle indicazioni fornite dalle “Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici” di cui al comma 3.

3. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali), sentite le associazioni di categoria interessate e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), predispone le “Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici” al fine di: a) garantire il carattere occasionale e provvisorio delle attività di cessione di cui al comma 1; b) predisporre i criteri per l'individuazione delle aree comunali da destinarsi all'esercizio delle attività di cessione di cui al comma 1, in considerazione anche della presenza di attività commerciali in sede fissa; c) promuovere l'avvicendamento, nelle aree di cui alla lettera b), dei diversi settori merceologici oggetto di attività di cessione di cui al comma 1; d) favorire lo svolgimento delle attività di cessione di cui al comma 1 prevalentemente nell'ambito di eventi culturali o aggregativi; e) predisporre i criteri per l'individuazione di idonee distanze minime fra gli operatori commerciali in sede fissa e le attività di cessione di cui al comma 1 che propongono generi della stessa categoria merceologica; f) armonizzare modulistica e aspetti autorizzativi.

⁵ Art. 23 (Autorizzazioni su posteggi dati in concessione) 1. L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nei mercati e nelle fiere è rilasciata dal comune sede del posteggio previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei criteri dell'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e di quelli di cui al comma 1 bis. (69)

1 bis. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le associazioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l), predispone appositi criteri per rendere omogenea sul territorio regionale, per la prima selezione e per le successive rimesse a bando, l'applicazione delle disposizioni dell'Intesa della Conferenza unificata relative all'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.(70)



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

l'adeguamento ai criteri recepiti dalla D.g.r. Lombardia n. X/5345 del 27/06/2016. In particolare la D.g.r. Lombardia introduce la seguente disciplina per la concessione dei posteggi nei mercati già istituiti:

art.3.2.1 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nei mercati

1. Al fine di agevolare comuni e operatori e con l'obiettivo di garantire una modulistica omogenea e semplificata, utilizzabile per tutti i procedimenti di selezione, la Regione predispone un bando-tipo, con provvedimento del dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche. Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente documentazione: a) titolo in scadenza, ove posseduto; b) carta di esercizio, ove richiesta ai sensi del successivo paragrafo 9; c) attestazione annuale.
2. Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti nei mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:
 - a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi: anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

8

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.

4. Nella domanda l'interessato dichiara: a) i dati anagrafici e il codice fiscale; b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20; c) di non possedere un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto dal comma 11 bis;(71) d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;(72) e) il settore o i settori merceologici.

5. (73)

6. (73)

7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base di quanto previsto dall'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del d.lgs. 59/2010. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.(74)

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

10. La concessione pluriennale di posteggio nelle fiere è utilizzabile esclusivamente nei giorni di svolgimento della fiera.(75)

11. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

11 bis. Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.(76)



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

- a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;
- b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;
- c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva.
3. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.

È utile precisare che la c.d. “autorizzazione di tipo A” è in realtà la concessione del posteggio nell'area mercatale. L'utilizzo del termine “autorizzazione” è conseguenza della disposizione regionale.

La suddetta DGR disciplina anche i criteri di concessione dei posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti a mente del rinvio fatto dall'art.3.2.3 all'art.3.2.2⁶

9

Art. 10 – Competenza amministrativa e procedura di rilascio	Art. 10 – Competenza amministrativa e procedura di rilascio
1. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni,	Nessuna modifica

⁶ **3.2.2 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova istituzione** 1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:

- a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5 devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni: - vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy; - offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti; - partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010; - l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;
- b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3 dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali: - la consegna della spesa a domicilio; - servizi di prenotazione o vendita via internet; c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2 devono essere garantiti: - la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; - l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibri- do);

2. I Comuni possono prevedere criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati, fino ad un massimo di 3 punti, in rapporto alle esigenze e peculiarità locali. 3.

A parità di punteggio si applica il criterio di cui al paragrafo 3.2.1, lettera a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

3.2.3 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nei mercati esistenti 1. Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui al paragrafo 3.2.2.



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

delle concessioni e/o autorizzazioni di posteggio o posti, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed a determinare la relativa sanzione da ingiungere, è attribuita al Responsabile SUAP in esecuzione anche delle disposizioni contenute nella programmazione di Settore.	
2. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, con le seguenti procedure:	Nessuna modifica
Autorizzazioni tipo A) - Per il commercio su aree del mercato, il SUAP provvede alla pubblicazione, tramite internet o altri mezzi pubblicitari a rilevanza regionale ed anche attraverso le associazioni di categoria, dell'elenco dei posteggi liberi ubicati nelle aree di mercato indicando le caratteristiche del mercato e dei posteggi.	Nessuna modifica
Nessuna	Nel bandire i posteggi oggetto di autorizzazione, il Suap assicura la tipologia merceologica attribuita a ciascun posteggio dalla Giunta Comunale. Non può essere autorizzato un posteggio non corrispondente alla tipologia merceologica ad esso attribuita ad un esercente il commercio in forma itinerante per tipologie merceologiche non corrispondenti.
Dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta al SUAP, in modo telematico con PEC, utilizzando il modulo comunale che sarà predisposto dall'ufficio. Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile SUAP predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:	Nessuna modifica
Punti 5 Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla pianificazione dell'area mercato come risultante dal progetto organizzativo di cui alla programmazione di settore; - Punti 4 al richiedente (o, in caso di uguale maggiore anzianità, ai richiedenti) che abbia un maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato come risultante dall'anzianità di presenza alla spunta al momento della pubblicazione; - Punti 3 Per il possesso attestato di frequenza ai	a. maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese: a1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. Punteggi: anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

<p>corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010;</p> <ul style="list-style-type: none">- Punti 2 al richiedente (o, in caso di uguale maggiore anzianità, ai richiedenti) che abbia una maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese;- Punti 1 al richiedente (o, in caso di uguale maggiore anzianità, ai richiedenti) che abbia una maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune.	<p>anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50</p> <p>anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.</p> <p>a2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a chi vanta la maggiore anzianità di spunta sull'intero mercato;</p> <ul style="list-style-type: none">b. nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare prescrizioni specifiche relative all'allestimento, alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata. Sarà cura dell'ufficio tecnico, in sede di predisposizione del bando, precisare le caratteristiche dell'allestimento al fine di renderlo coerente con l'ambiente circostante.c. si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all'impresa che presenta il certificato di regolarità contributiva. <p>4. A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda.</p>
Nessuna	<p>I Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi di nuova istituzione nel mercato esistente si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi:</p> <p>a) criterio correlato alla qualità dell'offerta:</p> <ul style="list-style-type: none">i. punti 5 devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:<ul style="list-style-type: none">- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	<p>locali e del Made in Italy;</p> <ul style="list-style-type: none">- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;- partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali; <p>b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3 dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- la consegna della spesa a domicilio;- servizi di prenotazione o vendita via internet; <p>c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2 devono essere garantiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibri- do); <p>d) sono attribuiti tre punti agli operatori economici che offrano prodotti alimentari con certificazione d.o.p. o d.o.c.g.; per i prodotti non alimentari che commercializzino prodotti connotati da pregio qualitativo, per i materiali utilizzati, o tecnico, per le caratteristiche dei produttori. La dimostrazione della commercializzazione descritta in narrativa viene dimostrata attraverso la produzione degli accordi commerciali perfezionati con le aziende produttrici.</p> <p>3. A parità di punteggio si applica il criterio di cui al paragrafo 3.2.1, lettera a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.</p>
	<p>Nel rispetto dei criteri e punteggi fissati dai commi precedenti, il Responsabile del S.u.a.p. provvede alla predisposizione del bando di assegnazione.</p>
Contro la graduatoria stilata dal Responsabile SUAP, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare	Nessuna Modifica



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

<p>entro 15 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 15 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.</p> <p>L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della medesima.</p>	
<p>- Per il commercio su posteggi sparsi: Il SUAP pubblica all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi ubicati sul territorio comunale e non rientranti in aree mercatali, indicando le caratteristiche del posteggio. Dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta al SUAP, in modo telematico con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto. Entro i successivi 20 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile SUAP predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Punti 4 Osservanza della tipologia merceologica;- Punti 3 Per il possesso attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010;- Punti 2 al richiedente (o, in caso di uguale maggiore anzianità, ai richiedenti) che abbia una maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese- Punti 1 al richiedente (o, in caso di uguale maggiore anzianità, ai richiedenti) che abbia una maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.	Nessuna Modifica
<p>A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune. Contro la graduatoria stilata dal Responsabile SUAP, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 15 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.</p> <p>L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della</p>	



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.	
- Per il commercio su aree commerciali private: Qualora si rendano disponibili posteggi abbinati o integrati con strutture della media o grande distribuzione, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori residenti nel comune e quelli operanti sul mercato seguendo i criteri di rispondenza merceologica e di anzianità d'attività.	
Il SUAP pubblica all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi indicandone le caratteristiche. Dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta al SUAP, in modo telematico con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.	
Qualora siano assegnatari di un posteggio nel mercato cittadino, nella domanda dovranno fare espressa rinuncia del posteggio del mercato; detta rinuncia opererà al momento dell'assegnazione del nuovo posteggio.	
Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile SUAP predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti: - Punti 4 Osservanza della tipologia merceologica del posteggio; - Punti 3 Per il possesso attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 10, della LR n. 6/2010; - Punti 2 al richiedente (o, in caso di uguale maggiore anzianità, ai richiedenti) che abbia una maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese - Punti 1 al richiedente (o, in caso di uguale maggiore anzianità, ai richiedenti) che abbia una maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese; A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune. Contro la graduatoria stilata dal Responsabile SUAP, sono ammesse controdeduzioni da inoltrare entro 15 giorni	



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

dalla data di pubblicazione allo stesso Responsabile che nei successivi 15 giorni è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno. L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della medesima.	
	L'assegnazione dei posteggi in occasione di fiere e sagre avviene secondo i criteri prescritti nei commi precedenti.
Nessuna	Le autorizzazioni di tipo A hanno una durata di anni 12 (dodici) decorrenti dal rilascio risultante dall'atto. Esse non sono rinnovabili.
	Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4 della legge regionale.
	Considerate le planimetrie ed il numero dei posteggi del mercato del Capoluogo di cui all'art.28, nello stesso mercato nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di tre concessioni per ciascun settore merceologico ⁷ . Per le altre manifestazioni mercatali e fieristiche con un numero di posteggi inferiore a cento, ciascun esercente il commercio itinerante non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico.
Autorizzazione tipo B) - Per il commercio in forma itinerante: Gli interessati, le persone giuridiche che intendono avviare l'attività presso questo comune, devono presentare domanda al SUAP, in modo	

15

⁷ Art.23, 11 bis, Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.(76)



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

<p>telematico con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.</p> <p>Entro 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione, il SUAP comunica l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza.</p> <p>La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio assenso. Trascorsi 7 giorni lavorativi dalla notifica della richiesta senza che la stessa abbia avuto esito, l'istanza si intende archiviata di diritto.</p> <p>Il termine ricorrerà a nuovo ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda.</p> <p>Trascorsi 90 giorni senza che il Responsabile SUAP si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.</p>	
<p>Alle persone fisiche o a società regolarmente costituite non può essere rilasciata più di una autorizzazione di tipo B), pertanto il SUAP, quando viene presentata domanda di autorizzazione itinerante, comunica preventivamente alla Regione - Direzione Generale competente in materia di commercio - i dati del richiedente al fine di verificare se lo stesso sia, o meno, in possesso di un'altra autorizzazione itinerante rilasciata da un altro comune lombardo. Nel caso di cambiamento di domicilio, inteso come luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari, da parte del titolare dell'autorizzazione, l'interessato ne dà comunicazione al SUAP che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro del titolo originario, e da contestuale comunicazione al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente, ai fini della conservazione delle priorità.</p>	
<p>Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionale – La stagionalità non è legata alla validità dell'autorizzazione, ma alla scelta organizzativa di vendita dell'operatore. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.</p>	



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

Relazione: Esercizio dell'attività Art. 14 – Subingresso Art. 15 – Procedura di revoca pag. 80
Art. 16 – Dimostrazione del titolo ed informazioni

Art. 14 – Subingresso	
1. Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell'attività aziendale a capo di un soggetto diverso, pertanto l'interessato dovrà presentare una comunicazione dell'avvenuto subingresso corredata dalla copia dell'avvenuta acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa utilizzando il modulo SCIA B).	1. Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell'attività aziendale a capo di un soggetto diverso, pertanto l'interessato dovrà presentare una comunicazione dell'avvenuto subingresso corredata dalla copia dell'avvenuta acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa.
2. La SCIA deve essere presentata entro quattro mesi dall'avvenuta cessione dell'azienda e nel frattempo il subentrante può continuare ad operare con l'autorizzazione a nome del cedente purché accompagnata da un atto notarile dal quale risulti l'effettiva acquisizione anche in preliminare d'acquisto.	Nessuna modifica
3. Decorso i quattro mesi utili, l'interessato può chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 giorni per comprovata necessità. Decorso anche questo ulteriore periodo senza che venga presentata la prescritta SCIA, il Responsabile SUAP procederà alla revoca dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.	Nessuna modifica
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono per un anno continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il loro titolo di erede.	Nessuna modifica
5. Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la SCIA per il subingresso, il Responsabile SUAP procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.	Nessuna modifica
6. Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda, trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva in godimento al momento della cessione dell'azienda.	
7. Nei casi di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto.	

17



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

<p>Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade.</p> <p>8. Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l'attività non venga esercitata per un anno, l'autorizzazione viene revocata con le modalità stabilite dal successivo articolo</p> <p>9. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Alla comunicazione di subingresso deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.</p> <p>10. Qualora il comune del cedente indicato dal subentrante nella comunicazione di subingresso sia diverso, il titolo originario è trasmesso dal SUAP a tale comune per gli adempimenti conseguenti, dando comunicazione alla struttura regionale competente in materia di commercio.</p>	
---	--

18

Relazione art.15. Viene introdotto un generico rinvio alla legge in considerazione delle numerose ipotesi di revoca.

Art. 15 – Procedura di revoca	Nessuna modifica
1.L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:	1.Fatte salve le ulteriori ipotesi previste dalla legge regionale, l'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:
<ul style="list-style-type: none">• qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;• per decadenza dalla concessione del posteggio;• qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità;• per perdita dei requisiti soggettivi;• mancato assolvimento agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dall'articolo 12 della presente disciplina	Nessuna modifica



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

<p>regolamentare;</p> <ul style="list-style-type: none">• non venga assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale;• in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi;• per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera (solo se si dispone la concessione decennale per il posto nella fiera) . <p>2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile SUAP e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.</p> <p>3. Alla revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo tali elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.</p>	
--	--

19

Relazione all'integrazione dell'art.17 – Concessione posteggi. Viene chiarito che l'autorizzazione di tipo a) contiene la concessione di un posteggio all'interno delle aree mercatali ovvero fuori dalle aree mercatali (posteggi sparsi)

Art. 17 - Concessione dei posteggi	Nessuna modifica
1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercatali ed i posteggi sparsi, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posti in una fiera o altre manifestazioni occasionali e locali.	Nessuna modifica
	La concessione viene rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione di tipo A) prevista dal presente regolamento.



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

Modifica all'art.18 – Assegnazione, viene estesa la ratio del legislatore regionale e nazionale in tema di assegnazione di suolo pubblico finalizzato al suo sfruttamento economico.

Art. 18 – Assegnazione	Nessuna modifica
1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa e delle altre attività di cui alla presente disciplina regolamentare, devono essere esercitate solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.	Nessuna modifica
2. L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione decennale o di una autorizzazione anche con eventuale criterio di rotazione stabilito dal Responsabile SUAP.	2. L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione di dodici anni, previo avviso pubblico e secondo i criteri previsti dall'art.10, comma 7, del Titolo II Parte III del presente regolamento.

L'art.19 del regolamento viene modificato in quanto antinomico con la disciplina nazionale e regionale, oltre che con l'art.10, Titolo II Parte III del regolamento. Quindi si rinvia alla disciplina dell'art.10.

20

Art. 19 – Rilascio della concessione o autorizzazione del posteggio	
1. La concessione dei posteggi sparsi o nelle aree mercatali segue di diritto al rilascio dell'autorizzazione commerciale.	1. La concessione dei posteggi sparsi o nelle aree mercatali avviene secondo la disciplina del precedente art.10.
2. Salvo diversa disposizione afferente la singola fiera o manifestazione che disponga la concessione pluriennale del posto (max 10 anni), l'occupazione di posti nell'area della fiera o sagra locale, nelle altre manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione.	2.Salvo diversa disposizione afferente la singola fiera o manifestazione che disponga la concessione pluriennale del posto (dodici anni) in base alla disciplina del presente regolamento, l'occupazione di posti nell'area della fiera o sagra locale, nelle altre manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione. L'assegnazione avviene secondo i criteri e metodi disciplinati dal precedente art.10, comma 7.
3. Nell'atto di concessione o autorizzazione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti: <ul style="list-style-type: none">• la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;• la sua ubicazione;• i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività	



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

commerciale; • la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio o posto; • la prescrizione di lasciare pulita l'area del posteggio o posto dopo l'uso; • altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie..	
4. Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio o posto per tutti i prodotti del settore oggetto della sua autorizzazione. 5. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale. 6. La concessione del posteggio non è rinnovabile.	

21

Gli artt. Art. 25 – Decadenza della concessione del posteggio e Art. 26 – Revoca della concessione o autorizzazione del posteggio vengono integrati con il rinvio alle fattispecie disciplinate dalla legge regionale.

All'art.25, viene aggiunto il comma 6, che recita come segue “Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina della legge regionale n.6/2010, ovvero agli atti legislativi e regolamentari al tempo vigenti in materia”

All'art.26, viene aggiunto il comma 4, che recita come segue “Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina della legge regionale n.6/2010, ovvero agli atti legislativi e regolamentari al tempo vigenti in materia”

L'art.28 viene rivisto profondamente in ragione delle disposizioni della legge regionale e per il programma di riqualificazione e riorganizzazione del mercato.

Art. 28 – Definizione e istituzione del mercato	
1. Il mercato può essere esclusivo o specializzato quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese. E' stagionale quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.	1. Il mercato può essere esclusivo o specializzato quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese. E' stagionale quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.
2. L'istituzione di nuovi mercati è soggetta a preventiva approvazione del Consiglio Comunale sentita la Commissione Sviluppo Economico.	2. L'istituzione di nuovi mercati è soggetta a preventiva approvazione del Consiglio Comunale sentita la Commissione Sviluppo Economico.



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

L'individuazione delle rispettive aree è effettuata con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 4.	L'individuazione delle rispettive aree è effettuata con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 4.
3. I mercati locali si svolgono sulle aree pubbliche appositamente attrezzate per la vendita al dettaglio di merci varie nei limiti di spazio e di tempo fissati nell'elaborato di programmazione.	3. I mercati locali si svolgono sulle aree pubbliche appositamente attrezzate per la vendita al dettaglio di merci varie nei limiti di spazio e di tempo fissati nell'elaborato di programmazione.
4. Con delibera della Giunta Comunale possono essere indetti non più di dodici mercati straordinari per anno solare.	4. Con delibera della Giunta Comunale possono essere indetti non più di dodici mercati straordinari per anno solare.
nessuno	5. Nel comune di Ponte San Pietro sono istituiti i seguenti mercati:
nessuno	a) Mercato settimanale del Capoluogo, nel giorno del Venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 13.30, nelle aree localizzate nell'allegata planimetria sub 1.A, inistente sulle seguenti strade e piazze: Piazza della Libertà, Via Moioli, Via Sant'Anna. Tale manifestazione mercatale prevede 127 (centoventisette) posteggi, secondo l'organigramma allegato sub 1.B
Nessuno	b) Mercato settimanale di Locate, nel giorno del martedì pomeriggio, dalle ore 13.30 alle ore 18.00, nelle aree localizzate nell'allegata planimetria sub 2.A. Tale manifestazione mercatale prevede 18 (diciotto) posteggi come da organigramma sub 2.B.
Nessuno	Vengono allegati sub 1.C e sub 2.C le planimetrie dei posteggi esistenti e l'organigramma dei posteggi con le attuali dimensioni.
	I posteggi dei mercati avranno le seguenti dimensioni standards: a. Posteggi 4 mt di profondità x 4 mt di lunghezza; b. Posteggi 5 mt di profondità x 8 mt di lunghezza; c. Posteggi 5 mt di profondità x 16 mt di lunghezza;
	In fase di prima applicazione del presente regolamento ed in occasione del procedimento di autorizzazione conseguente alla cessazione di quelle in essere ai sensi dell'art.13, commi 1, 2 e 3 della DGR Lombardia n.5345/2016, le nuove autorizzazioni saranno rilasciate in ragione delle caratteristiche dimensionali dei posteggi esistenti e risultanti negli allegati 1.C e 2.C. Nel termine di



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta Comunale è delegata alla redistribuzione dei posteggi secondo gli standards e la categoria merceologica di appartenenza.
--	---

Relazione: Art. 29 – Contingente di posteggi nei mercati Art. 30 – Spostamento del giorno di mercato pag. 87 Art. 31 – Soppressione, variazione e trasferimento delle aree mercato pag. 87 Art. 32 – Posteggi del mercato pag. 88 Art. 33 – Spunta giornaliera

Art. 29 ter

(Sanzioni)(102)

1. Le attività di cui all'articolo 29 bis, comma 1, esercitate in violazione delle previsioni del piano comunale di cui all'articolo 29 bis, comma 2, comportano l'applicazione da parte dei comuni di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro, secondo quanto previsto dal piano medesimo e in base ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art.22 l.r. comma 7. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.(67

23

DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

Relazione: la disposizione è finalizzata a recepire il dettato normativo della l.r. n.6/2010 e della DGR Lombardia n.X/5345 del 27/06/2016, che contengono specifiche definizioni sulla nozione di fiera e di sagra, oltre a richiamare il calendario delle manifestazioni regionali.

Nessuno	Art.34 bis definizioni
	Si definiscono: - sagra (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010): ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	<p>presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);</p> <ul style="list-style-type: none">- fiera (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);- calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma lettera h) l.r. 6/2010): elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.
--	--

24

Relazione: è necessario integrare l'art.35 con l'espressa previsione delle fiere e delle sagre in calendario, e che saranno oggetto di successiva comunicazione alla Regione Lombardia in ottemperanza all'art.18 bis della Legge Regionale Lombardia n.6/2010, come modificata dalla Legge Regionale n.10/2016.

Art. 35 - Contingente di posti nelle fiere o sagre	
1. Le attuali fiere e sagre rispondono all'esigenza di mantenere e recuperare tradizioni locali che diversamente andrebbero perse nel tempo. Le manifestazioni tradizionali sono individuate nella programmazione di settore.	
2. Il contingente è espresso in termini di posti, per settori e tipologia merceologica.	
3. In occasione delle fiere o sagre, è data la possibilità ai titolari degli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o in	



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

altro modo partecipativo nella fiera o sagra.	
	Le fiere e le sagre del Comune di Ponte San Pietro sono quelle che la Giunta Comunale inserisce nel Calendario annuale.

Relazione: per le fiere e per le sagre viene prescritto che nel regolamento sia introdotto l'obbligo di dotazioni (art.7, comma 2, lett. j))

Nessuno	Art.35 bis Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività
	Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze: <ul style="list-style-type: none">- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

25

Relazione: l'obbligo di disciplinare la durata delle Fiere e delle Sagre risale all'art.18, comma 1, della Legge Regionale Lombardia n.6/2010, come modificata dalla Legge Regionale Lombardia n.10/2016.

nessuno	Art.35 ter Durata massima di svolgimento di una sagra e intervallo tra ciascuna
	La durata massima di svolgimento di una fiera è fissata in 23 giorni consecutivi non frazionabili.
	La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 23 giorni consecutivi non frazionabili.
	Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettati i seguenti vincoli orari: <ul style="list-style-type: none">- nei giorni di venerdì e sabato, cessare alle ore 24 (ventiquattro) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni.- nei giorni feriali e la domenica, cessare alle ore 22 (ventiquattro) il funzionamento degli amplificatori,



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	<p>altoparlanti e microfoni.</p> <ul style="list-style-type: none">- attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 23 (ventitre) in modo da non oltrepassare di 1/3 il limite di inquinamento acustico della zona;- gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini; <p>L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.</p> <p>La deroga agli orari di cessazione del funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni, oltre che ai limiti prescritti nei commi precedenti, può essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale per non più di quattro giorni per ciascuna manifestazione.</p>
--	---

26

Relazione: Questa ulteriore integrazione, deriva dalla prescrizione della Legge Regionale più volte citata che impone una calendarizzazione degli eventi a cura del Comune, oltre alla sua comunicazione alla Regione. Si fa presente che la calendarizzazione non ha una mera funzione divulgativa, ma costituisce un vero e proprio presupposto indispensabile per l'autorizzazione dell'evento. L'art.18 ter⁸ della Legge

⁸ Art. 18 ter (Sagre)(34)

1. I comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre con il quale definiscono: a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea; b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio; c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato locale; d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui all'articolo 18 bis; e) le indicazioni e i limiti all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.

3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

4. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

5. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it
Regionale preve che “3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.”

	Art.35 quater Calendario delle fiere e delle sagre
	1.Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune per lo svolgimento della stessa apposita istanza entro il 30 settembre di ogni anno.
	2.L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune: a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati; b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono); c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti; d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione; e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile; f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; g) programma di massima della manifestazione; h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale. 3.Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite nel paragrafo successivo.

27

medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	4. È limitatamente ammessa la sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso periodo per non più di 2 giorni, salvo non vengano svolte contemporaneamente nel capoluogo e nella frazione.
	Qualora si configuri una sovrapposizione dei giorni delle sagre, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine: 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia; 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione); 3° anni di svolgimento della sagra; 4° grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
	5. Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.
	6. La Giunta Comunale redige l'elenco delle fiere e delle sagre entro il 30 novembre di ogni anno e lo approva con Delibera.
	7. Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno.
	8. Per l'anno 2016, a valere per l'anno 2017, la Giunta Comunale provvede ad inserire nel calendario delle fiere e delle sagre gli eventi svolti nel corso dell'anno 2016, nel rispetto del periodo e



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	della durata al tempo autorizzata.
--	------------------------------------

Relazione: anche questa disposizione serve ad adeguare il regolamento al procedimento di calendarizzazione previsto dalla Legge Regionale.

	Art.35 quinquies Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre
	1.L'elenco delle fiere e della sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.
	2.Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
	3.L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni di cui all'art.19 della Legge Regionale n.6/2010.
	4.Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

29

Relazione: viene introdotto l'articolo che segue al fine di definire le modalità di autorizzazione in ottemperanza all'art.18 ter della Legge Regionale.

	Art.37 bis Procedure per lo svolgimento delle sagre
	1.L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla nè sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa.
	2.Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e del presente regolamento. Gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.
	3.Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	necessario l'ottenimento della relativa concessione secondo la disciplina del presente regolamento per l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante. L'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di attività diverse dalla somministrazione e vendita in forma itinerante, rimane disciplinata dalle specifiche discipline.
	4.Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande; per le zone del territorio comunale soggette a tutela sarà invece necessario presentare apposita domanda di autorizzazione di somministrazione temporanea.
	5.L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie. Per gli aspetti igienico-sanitari, il Suap trasmette immediatamente all'ATS la Scia di somministrazione presentata.
	6.Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulp, andrà presentata apposita SCIA (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione.
	7.Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

30

Relazione: modifica art.50 del t.u.r. introduce le specifiche sanzioni contemplate dalla l.r. Lombardia n.6/2010, come modificata dalla l.r. Lombardia n.10/2016, all'art.18 ter in tema di fiere e sagre. La disposizione regionale espressamente impone che i Comuni introducano nei propri regolamenti le suddette sanzioni.

Art. 50 – Sanzioni	
1. Ai sensi della vigente legge regionale, sono punite con la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00 e con la confisca delle attrezzature e	



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

della merce, le seguenti violazioni:

• l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010; • l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dal territorio o dalle aree mercatali assegnate – Art. 21, commi 5 e 6 LR n. 6/2010; • esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi - Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010; • persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta o delegata che garantisca i requisiti professionali - Art. 21, comma 3, LR n. 6/2010; • l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo A) – Art. 21, comma 5, LR n. 6/2010; • l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino subentranti, gestori o titolari in altra forma senza che ne diano dimostrazione - Art. 25, LR n. 6/2010; • articolo 16 – Mancata dimostrazione dell'autorizzazione in originale (rif. Art. 21, comma 10, LR n. 6/2010); all'accertamento segue l'impossibilità di esercitare l'attività; (la sanzione può essere derubricata come al 5° comma, previo presentazione dell'originale nel termine imposto). 2. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.852,00 a € 15.493,00, le seguenti violazioni: • l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo B) presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – Art. 19 DLgs 114/98; 3. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00, le seguenti violazioni: • mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art. 14 DLgs 114/98; 4. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, le seguenti violazioni: • inosservanza delle norme per le vendite straordinarie – art. 118 LR n. 6/2010. 5. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, e la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni al presente regolamento: • articolo 12 – mancato assolvimento obblighi previdenziali, ecc. • articolo 13 – Carta d'esercizio • articolo 16 – Dimostrazione del titolo



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

(rif. Art. 21, comma 10, LR n. 6/2010); • articolo 20 – Uso del posteggio (rif. Art. 22, comma 1, LR n. 6/2010); • articolo 21 – Condotta venditori (rif. Art. 22, comma 1, LR n. 6/2010); • articolo 27, commi 1, 2 e 3 – Tempi e modalità d’esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 2, LR 6/2010); • articolo 27, commi 4 e 5 – Tempi e modalità d’esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 2, LR 6/2010); articolo 27, comma 6 – Tempi e modalità d’esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 5, LR 6/2010); • articolo 27, comma 8 – Tempi e modalità d’esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 21, comma 6, LR 6/2010); • articolo 46 – Attrezzature ed esposizione della merce (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010); • articolo 47 – Attrezzature per la vendita dei prodotti alimentari (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010); • articolo 48 – Prescrizioni particolari per la vendita dei prodotti alimentari (rif. Art. 22, comma 1, LR 6/2010); • sono altresì punite con questa sanzione tutte le limitazioni ed i divieti stabiliti, dalla presente disciplina regolamentare, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. 6. In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile SUAP, può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario. 7. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 8. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni contenute nella programmazione di settore, nonché l’inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente regolamento. 9. La sospensione dell’utilizzo del posteggio, oltre al caso di cui all’articolo 24, è disposta dal Responsabile SUAP, per un periodo max di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente regolamento. Si applicano i principi contenuti nell’articolo 8 bis della legge 689/81. 10. La sospensione dell’attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile SUAP per un periodo



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

<p>massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità: a) le violazioni alle norme igienico-sanitarie contenute nelle presenti norme; b) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; c) l'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata; d) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo. 11. La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dagli articoli 24 e 25, si applica nei seguenti casi: a) in caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità; b) dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione; c) per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile SUAP. 12. Ricorrendo la necessità di disporre l'uso delle aree mercatali o espositive, indicate nel presente regolamento e successivi atti integrativi, la Polizia Locale e gli altri organi preposti alla gestione e controllo possono disporre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta sulle aree in questione e di eventuali veicoli o strutture degli operatori che occupano abusivamente tali aree. La rimozione dovrà consistere nello spostamento dell'ostacolo ponendolo nello spazio disponibile più vicino ed esterno alle aree mercatali o espositive senza pregiudizio alle norme di sicurezza della circolazione stradale.</p>	
	<p>Ai sensi dell'art. 18 ter della legge regionale n.6/2010, in caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo;</p> <p>3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del</p>



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero

Provincia di Bergamo • Bèrghem

SETTORE 3 – “SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE”

Ufficio Segreteria Comunale

Piazza Libertà n. 1 – tel. 0356228474 – fax 0356228499 – e-mail: servizio.segreteria@comune.pontesanpietro.bg.it

	<p>calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.</p> <p>4. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate.</p> <p>5. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.</p> <p>5. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.</p>
--	---